

**REGOLAZIONE DELLE TARIFFE PER IL SERVIZIO DI
RIGASSIFICAZIONE DI GAS NATURALE LIQUEFATTO PER IL
PERIODO DI REGOLAZIONE 2014-2017 E PER IL PERIODO
TRANSITORIO 2018-2019
(RTRG)**

Versione in vigore per il periodo transitorio 2018-2019

Approvata con deliberazione 653/2017/R/GAS

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1 Definizioni	4
Articolo 2 Ambito di applicazione.....	6
TITOLO II - DETERMINAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE	6
Articolo 3 Ricavi di riferimento.....	6
Articolo 4 Ricavi per la copertura dei costi di ripristino	10
Articolo 5 Disposizioni per nuovi terminali di rigassificazione	10
TITOLO III - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI	11
Articolo 6 Tariffa per il servizio di rigassificazione.....	11
Articolo 7 Corrispettivi per il servizio di rigassificazione.....	12
Articolo 8 Corrispettivi unitari per la fornitura di ulteriori servizi.....	12
Articolo 9 Trattamento di consumi e perdite del terminale	12
TITOLO IV – AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI	13
Articolo 10 Aggiornamento delle quote di ricavo	13
Articolo 11 Aggiornamento dei ricavi per la copertura dei costi di ripristino.....	15
Articolo 12 Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto	15
Articolo 13 Remunerazione addizionale dei nuovi investimenti entrati in esercizio al 31 dicembre 2017	15
Articolo 14 Remunerazione addizionale dei nuovi investimenti entrati in esercizio negli anni 2018 e 2019	16
Articolo 15 Aggiornamento del coefficiente per la copertura di consumi e perdite del terminale	16
TITOLO V - RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI RIPRISTINO	17
Articolo 16 Riscossione del gettito a copertura dei costi di ripristino.....	17
Articolo 17 Erogazione delle spettanze relative ai costi di ripristino	17
TITOLO VI – TITOLARITÀ E MODALITÀ APPLICATIVE DEL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI	17
Articolo 18 Titolarità del fattore di copertura dei ricavi.....	17
Articolo 19 Modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi.....	18
Articolo 20 Trattamento dei ricavi derivanti dell’applicazione dei corrispettivi di scostamento	19
Articolo 21 Erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi. 19	
TITOLO VII – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI	20

Articolo 22 Approvazione delle tariffe 20

Articolo 23 Attestazione e verifica dei ricavi 21

**TITOLO VIII – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL
TRASPORTO GAS EROGATO DALLE IMPRESE DI RIGASSIFICAZIONE. 21**

Articolo 24 Corrispettivo per il servizio di misura del trasporto gas..... 21

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'Articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), come modificato e integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 93/11), le definizioni di cui alle deliberazioni dell'Autorità 17 luglio 2002, n. 137/02, 31 luglio 2006 n. 168/06, 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM e 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS, nonché dal *TIRG* e le seguenti definizioni:
- a) **anno di applicazione delle tariffe** è il periodo intercorrente tra il 1 gennaio e il 31 dicembre;
 - b) **attività di utilizzo dei terminali di Gnl** è il servizio di rigassificazione, che comprende le attività di ricezione delle navi metaniere, scarico, stoccaggio, vaporizzazione del Gnl e riconsegna presso i punti nei quali il terminale è interconnesso con sistemi di trasporto;
 - c) **capacità impegnata** è la capacità di rigassificazione conferita agli utenti del servizio;
 - d) **capacità tecnica del terminale** è la capacità massima che il terminale può rendere disponibile in un anno, tenuto conto dei periodi di fermo per la manutenzione ordinaria dell'impianto;
 - e) **Cassa** è la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali;
 - f) **costi compensativi** sono i costi compensativi, esogeni al servizio, iscritti nel libro cespiti nella misura e ove questi siano previsti da normative nazionali e locali;
 - g) **costi di ripristino** sono i costi di smantellamento delle infrastrutture di rigassificazione e di ripristino dello stato dei luoghi;
 - h) **Cqs** è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl;
 - i) **Crs** è il corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino;
 - j) **esenzione** è l'esenzione dalle regole di concorrenza riconosciuta ai sensi dell'Articolo 1, comma 17, della legge n. 239/04, ovvero il diritto di allocazione di cui all'Articolo 27, comma 2, della legge n. 273/02;
 - k) **gas di riempimento** è il gas utilizzato ai seguenti fini:
 - riempimento iniziale della condotta che collega il terminale sino al punto fisico di consegna del gas alla rete nazionale di gasdotti;
 - costituzione del livello minimo di Gnl nei serbatoi necessario a garantire l'operatività del terminale;
 - l) **gas di raffreddamento** è il gas utilizzato nelle operazioni preliminari di raffreddamento dei serbatoi durante la fase di avviamento di un nuovo terminale di Gnl;

- m) **impresa di rigassificazione** è l'impresa che eroga il servizio di rigassificazione;
- n) **nuovo terminale** è il terminale di rigassificazione di Gnl che avvia l'erogazione del servizio successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento;
- o) **periodo di regolazione** è il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019;
- p) **periodo transitorio** è il periodo intercorrente tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2019;
- q) **periodo di punta stagionale** è il periodo compreso tra il 15 novembre e il 15 marzo di ciascun anno;
- r) Q_{CP} è il coefficiente per la copertura di consumi e perdite della catena di rigassificazione;
- s) RL è il ricavo di riferimento per il servizio di rigassificazione;
- t) RL_{amm} è la quota di ricavo del terminale di Gnl a copertura dei costi relativi agli ammortamenti;
- u) $RL_{capitale}$ è la quota di ricavo del terminale di Gnl a copertura dei costi relativi alla remunerazione del capitale investito riconosciuto;
- v) RL_{co} è la quota di ricavo del terminale di Gnl a copertura dei costi operativi riconosciuti;
- w) $RL_{incentivi}$ è la quota di ricavo a copertura dei costi relativi alla maggiore remunerazione dei nuovi investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione;
- x) $R_{ripristino}$ è la quota di ricavo del terminale di Gnl a copertura dei costi di ripristino;
- y) RSC^L sono i ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi di scostamento previsti nel codice di rigassificazione, nonché dal *TIRG*;
- z) *RTTG* è l'Allegato A alla deliberazione 3 agosto 2017, 575/2017/R/GAS;
- aa) **terminale esistente** è il terminale di rigassificazione di Gnl che alla data di entrata in vigore del presente provvedimento eroga il servizio di rigassificazione
- bb) *TIB* è il Testo integrato del bilanciamento, Allegato A alla deliberazione 16 giugno 2016, 312/2016/R/GAS, come successivamente modificato e integrato;
- cc) *TIRG* è l'Allegato alla deliberazione 660/2017/R/GAS, recante il Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto;
- dd) *TIUC* è l'Allegato A alla deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/COM;
- ee) *TIWACC* è l'allegato A alla deliberazione 583/2015/R/COM, recante criteri per la determinazione e l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito per i servizi infrastrutturali dei settori elettrico e gas per il periodo 2016-2021 (*TIWACC* 2016-2021);

- ff) **ulteriori servizi** sono gli ulteriori servizi rispetto al servizio di rigassificazione e inerenti l'attività caratteristica dell'impresa, ad eccezione dei servizi di flessibilità offerti nell'ambito del mercato del bilanciamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento definisce i criteri di determinazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione, che devono essere applicate, nel periodo di regolazione, dalle imprese che erogano tale servizio mediante terminali di Gnl che:
- a) appartengono al sistema nazionale del gas come definito all'Articolo 2, comma 1, lettera ee) del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) sono sottoposti alla disciplina generale di accesso e di erogazione del servizio di rigassificazione secondo le disposizioni contenute nel *TIRG*, ivi inclusi i terminali cui sia stata riconosciuta un'esenzione.
- 2.2 Le unità galleggianti di rigassificazione sono assimilate ai terminali di Gnl di cui al comma 2.1 purché siano in grado di immettere gas nella rete nazionale di gasdotti per almeno 320 giorni all'anno.
- 2.3 La tariffa per il servizio di rigassificazione è da intendersi come tariffa massima. Le imprese di rigassificazione applicano le tariffe, e le eventuali riduzioni, assicurando trasparenza e parità di trattamento tra utenti.
- 2.4 Nel caso di revoca dell'esenzione relativa a terminali di rigassificazione del Gnl, si applicano i criteri tariffari vigenti per la generalità dei terminali di rigassificazione del Gnl, ad eccezione delle disposizioni in materia di applicazione del fattore di copertura dei ricavi, che sono integrate dai criteri di cui al comma 19.6 e 19.7.

Titolo II - DETERMINAZIONE DEI RICAVI DEL SERVIZIO DI RIGASSIFICAZIONE

Articolo 3

Ricavi di riferimento

- 3.1 Il ricavo di riferimento RL è pari alla somma delle seguenti quote di ricavo:
- a) remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori ($RL_{capitale}$), pari al prodotto tra il tasso di remunerazione del capitale investito, di cui al comma 3.2, e il capitale investito netto riconosciuto, calcolato ai sensi del comma 3.4;
 - b) remunerazione addizionale del capitale investito netto per i nuovi investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione ($RL_{incentivi}$), calcolata ai sensi del comma 3.6;

- c) ammortamenti economico - tecnici (RL_{amm}) calcolati ai sensi del successivo comma 3.7;
 - d) costi operativi riconosciuti (RL_{CO}) calcolati ai sensi del successivo comma 3.8.
- 3.2 Per il periodo di regolazione, il tasso di remunerazione del capitale investito reale pre tasse è fissato pari al:
- a) 7,3%, fatte salve le disposizioni di cui all'Articolo 12;
 - b) per gli investimenti effettuati successivamente al 31 dicembre 2013 ed entro il 31 dicembre 2016, il valore di cui alla precedente lettera a) incrementato dell'1%.
- 3.3 Il riconoscimento del valore delle immobilizzazioni avviene a condizione che i relativi investimenti siano compatibili con l'efficienza e la sicurezza del sistema e realizzati secondo criteri di economicità.
- 3.4 Ai fini della determinazione del capitale investito netto riconosciuto per il primo anno del periodo di regolazione l'impresa di rigassificazione:
- a) calcola l'attivo immobilizzato netto ai sensi del comma 3.5;
 - b) somma il valore del capitale circolante netto, fissato pari allo 0,8% dell'attivo immobilizzato lordo di cui al comma 3.5 lettera c);
 - c) deduce il trattamento di fine rapporto.
- 3.5 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto di cui al comma 3.4, lettera a) l'impresa di rigassificazione:
- a) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni presenti in bilancio al 31 dicembre 2012, raggruppate nelle categorie di cespiti di cui alla Tabella 1, per i quali il fondo ammortamento economico-tecnico, calcolato ai sensi della lettera d), non abbia già coperto il valore lordo degli stessi, escludendo gli interessi passivi in corso d'opera (IPCO) maturati successivamente all'avviamento dell'erogazione del servizio di rigassificazione;
 - b) rivaluta i costi storici degli incrementi di cui alla precedente lettera a) in base al deflatore degli investimenti fissi lordi riportato nella Tabella 2;
 - c) calcola l'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti come somma dei valori risultanti dalle rivalutazioni di cui alla precedente lettera b);
 - d) determina il fondo di ammortamento economico-tecnico derivante dalla somma dei prodotti degli incrementi patrimoniali di cui alla precedente lettera c) per le rispettive percentuali di degrado, di cui alla Tabella 3;
 - e) calcola, in relazione ai contributi in conto capitale erogati da enti pubblici o privati per la realizzazione delle infrastrutture, il valore dei contributi ricevuti in ciascun anno, rivalutato in base al deflatore degli investimenti fissi lordi, al netto della quota già degradata, calcolata come somma dei

- prodotti dei contributi rivalutati per le rispettive percentuali di degrado, come definite alla Tabella 3;
- f) calcola l'attivo immobilizzato netto detraendo dal valore dell'attivo immobilizzato lordo di cui alla lettera c) il fondo di ammortamento economico-tecnico di cui alla lettera d) e la somma dei contributi di cui alla lettera e).
- 3.6 Ai fini del calcolo della quota parte dei ricavi riconducibile alla remunerazione addizionale per i nuovi investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione di cui al comma 3.1, lettera b), le imprese:
- a) determinano il valore del capitale investito netto riconosciuto relativo ai nuovi investimenti realizzati a partire dal 1 gennaio 2005 secondo i criteri di cui al precedente comma 3.5;
- b) applicano al valore di cui alla lettera a) i rispettivi incrementi del tasso di remunerazione ai sensi delle disposizioni di cui al comma 4.4 della deliberazione n. 178/05 e al comma 11.3 della deliberazione ARG/gas 92/08.
- 3.7 Ai fini della determinazione degli ammortamenti economico-tecnici riconosciuti annualmente ai fini tariffari, ciascuna impresa:
- a) calcola la somma dell'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti che non hanno completato la loro durata convenzionale tariffaria al 31 dicembre 2012;
- b) sottrae dall'attivo immobilizzato lordo delle singole categorie di cespiti di cui alla precedente lettera a) il valore di eventuali contributi in conto capitale erogati da soggetti pubblici o privati, rivalutati applicando il deflatore degli investimenti fissi lordi;
- c) determina gli ammortamenti annui dividendo il valore di cui alla lettera b), al netto degli incrementi patrimoniali relativi alle immobilizzazioni in corso presenti nel bilancio al 31 dicembre 2012, per ogni categoria, per la durata convenzionale tariffaria riportata nella Tabella 1;
- d) somma gli ammortamenti annui di cui alla precedente lettera c), relativi alle diverse categorie.
- 3.8 I costi operativi comprendono tutte le voci di costo di natura ricorrente sostenute nell'esercizio 2012 ed attribuite all'attività di rigassificazione, determinati, nei limiti di quanto stabilito nel successivo comma 3.9, sulla base dei conti annuali separati predisposti ai sensi del *TIU*, al netto dei costi attribuibili alle attività capitalizzate.
- 3.9 Non sono da comprendere nei costi operativi di cui al comma 3.8, neppure attraverso l'attribuzione di quote di costi dei servizi comuni e delle funzioni operative condivise, le seguenti voci di costo:
- a) i costi relativi a canoni di affitto di infrastrutture di rigassificazione di proprietà di altre imprese;

- b) gli altri accantonamenti diversi dagli ammortamenti, operati esclusivamente in applicazione di norme tributarie o per la copertura di rischi derivanti da contenziosi;
- c) gli oneri finanziari e le rettifiche di valori di attività finanziarie;
- d) gli oneri straordinari;
- e) gli oneri per le assicurazioni, qualora non espressamente previste da specifici obblighi normativi;
- f) gli oneri per sanzioni, penali e risarcimenti, nonché i costi sostenuti per il contenzioso ove l'impresa sia soccombente;
- g) i costi relativi al gas acquistato per i consumi e le perdite della catena di rigassificazione;
- h) i costi connessi all'erogazione di liberalità;
- i) i costi pubblicitari e di *marketing*, ad esclusione di oneri che derivino da obblighi posti in capo ai gestori di terminali di rigassificazione la cui copertura non sia assicurata da disposizioni specifiche;
- j) i costi di ripristino.

3.10 Nel caso in cui i costi operativi effettivi relativi all'anno 2012 risultino inferiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2012, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{14} = \left[COE_{12} + \frac{4}{9} \cdot PS1_{07} \cdot (1 + RPI_{08} - X_{2PR}) \cdot \prod_{i=09}^{12} (1 + RPI_i) + \frac{8}{9} \cdot PS2_{12} \right] \cdot \prod_{i=13}^{14} (1 + RPI_i)$$

dove:

- COR_{14} è il livello dei costi operativi riconosciuti per l'anno 2014;
- COE_{12} è il livello dei costi operativi effettivi riferiti all'anno 2012;
- $PS1_{07}$ è la simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese nel corso del secondo periodo regolatorio;
- RPI_{08} è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap* nell'anno termico 2007-2008, pari a 2,1%;
- X_{2PR} è l'obiettivo annuo di recupero di produttività in vigore nel secondo periodo di regolazione;
- RPI_i è il tasso annuo di inflazione rilevante ai fini dell'applicazione del meccanismo del *price-cap*, che assume valori pari al 2% per l'anno termico 2008-2009, 3,3% per l'anno termico 2009-2010, 0,7% per l'anno termico 2010-2011, 1,6% per l'anno termico 2011-2012; 2,8% per il periodo transitorio ottobre 2012 – dicembre 2013 e 3% per l'anno 2014;
- $PS2_{12} = 0,5 \cdot \left[COR_{12} - \frac{6}{9} PS1_{07} \cdot (1 + RPI_{08} - X_{2PR}) \cdot \prod_{i=09}^{12} (1 + RPI_i) - COE_{12} \right]$, è la simmetrica ripartizione tra utenti e imprese delle maggiori efficienze realizzate dalle imprese nel corso del terzo periodo regolatorio;

- COR_{12} è la quota parte dei ricavi tariffari conseguiti nell'anno termico 2011-2012 a copertura dei costi operativi.

3.11 Nel caso in cui i costi operativi effettivi relativi all'anno 2012 risultino superiori ai costi operativi riconosciuti per l'anno 2012, i costi operativi, proposti dalle imprese e sottoposti a verifica dell'Autorità, sono calcolati con la seguente formula:

$$COR_{14} = [COE_{07} \cdot \prod_{i=09}^{14} (1 + RPI_i)] + [\frac{4}{9} \cdot PS1_{07} \cdot (1 + RPI_{08} - X_{2PR}) \cdot \prod_{i=09}^{14} (1 + RPI_i)]$$

dove i termini assumono il significato di cui al precedente comma 3.10.

3.12 L'impresa di rigassificazione che svolge il servizio di rigassificazione mediante infrastrutture di proprietà di soggetti diversi dall'impresa stessa calcola i ricavi di riferimento ai sensi del comma 3.1 considerando, ai fini del calcolo dell'attivo immobilizzato, gli incrementi patrimoniali utilizzati per lo svolgimento del servizio di rigassificazione presenti nel bilancio di soggetti diversi dall'impresa stessa.

Articolo 4

Ricavi per la copertura dei costi di ripristino

- 4.1 Ai fini della determinazione dei ricavi per la copertura dei costi di ripristino $R_{ripristino}$, ciascuna impresa di rigassificazione:
- a) determina per ciascun impianto di rigassificazione l'ammontare dei costi di ripristino sulla base di una stima peritale eseguita da un soggetto terzo;
 - b) sottrae dall'ammontare di cui alla precedente lettera a) eventuali fondi già accantonati per la copertura dei costi di ripristino;
 - c) divide l'ammontare risultante ai sensi della precedente lettera b) per il periodo residuo previsto di operatività del terminale, di norma non inferiore alla vita utile residua del cespite *Impianti di Gnl*.

Articolo 5

Disposizioni per nuovi terminali di rigassificazione

- 5.1 Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai nuovi terminali e ai terminali esistenti in seguito ad un potenziamento della loro capacità maggiore del 30% ai fini del calcolo dei ricavi di riferimento per la formulazione dei corrispettivi unitari di cui all'Articolo 6.
- 5.2 Le imprese calcolano i ricavi riconosciuti secondo i medesimi criteri applicati ai terminali esistenti ad eccezione di quanto indicato dai commi 5.3 e 5.4.
- 5.3 Ai fini della determinazione del valore dell'attivo immobilizzato netto di cui al comma 3.5:

- a) i quantitativi di gas naturale impiegati per la formazione del gas di riempimento sono riconosciuti pari al valore di acquisizione risultante da specifiche procedure concorsuali, tali da rispettare il principio di economicità degli investimenti effettuati;
 - b) il costo relativo all'acquisto del gas di raffreddamento, determinato sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera a), è incluso nella categoria di cespiti *Impianti di Gnl*;
 - c) individua gli incrementi patrimoniali annuali relativi alle immobilizzazioni presenti in bilancio nell'anno precedente alla presentazione della proposta tariffaria.
- 5.4 La quota di ricavo annua riconducibile ai costi operativi, nei primi due anni di attività, è proposta dalle imprese e sottoposta a verifica dell'Autorità; tale proposta deve includere un confronto con realtà simili o l'evidenza di procedure di minimizzazione degli oneri. A partire dal terzo anno la quota di ricavo annuo riconducibile ai costi operativi è determinata sulla base dei conti annuali separati predisposti ai sensi del *TIU* sulla base dei criteri di cui ai commi 3.8 e 3.9.
- 5.5 La durata convenzionale del cespiti impianti *offshore* galleggianti può essere ridotta nel caso in cui sia dimostrata la minore vita utile tramite la presentazione di un'apposita certificazione da parte di un soggetto terzo e indipendente. In ogni caso la vita utile del cespiti non può essere inferiore a 20 anni.

Titolo III - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 6

Tariffa per il servizio di rigassificazione

- 6.1 Per la capacità di rigassificazione diversa da quella di cui agli articoli 5 e 6 del *TIRG*, la tariffa per il servizio di rigassificazione su base annuale *TL*, per l'utente che approda al terminale, consegna gas naturale liquefatto e ritira volumi di gas rigassificati al punto di entrata interconnesso con la rete nazionale di gasdotti, è data dalla seguente formula:

$$TL = (Cqs + Crs) * QS$$

dove:

- *Cqs* è il corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno;
- *Crs* è il corrispettivo unitario per la copertura dei costi di ripristino, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno;
- *QS* sono le quantità contrattuali di Gnl impegnate nell'anno, espresse in metri cubi di Gnl liquido/anno.

- 6.2 Per la capacità di rigassificazione di cui agli articoli 5 e 6 del *TIRG*, per l'utente che approda al terminale, consegna gas naturale liquefatto e ritira volumi di gas rigassificati al punto di entrata interconnesso con la rete nazionale di gasdotti, oltre ad applicarsi i corrispettivi determinati in esito alle procedure concorsuali previsti dai predetti articoli, la tariffa per il servizio di rigassificazione su base annuale TL è data dalla seguente formula:

$$TL = Crs * QS$$

dove i termini assumono il significato di cui al precedente comma 6.1.

- 6.3 Il corrispettivo di impegno Cqs e il corrispettivo per la copertura dei costi di ripristino Crs non sono dovuti dall'utente del servizio per la capacità di rigassificazione non utilizzata, resa disponibile e conferita dall'impresa di rigassificazione ai sensi del comma 8.2 e dell'Articolo 14 del *TIRG*.

Articolo 7

Corrispettivi per il servizio di rigassificazione

- 7.1 Il corrispettivo unitario Cqs , è pari al rapporto tra i ricavi di riferimento RL e la capacità tecnica del terminale.
- 7.2 Il corrispettivo unitario Crs è pari al rapporto tra i ricavi per la copertura dei costi di ripristino $R_{ripristino}$ e la capacità tecnica del terminale.

Articolo 8

Corrispettivi unitari per la fornitura di ulteriori servizi

- 8.1 L'impresa di rigassificazione ha facoltà di offrire in maniera non discriminatoria eventuali ulteriori servizi rispetto al servizio di rigassificazione, e comunque nell'ambito della propria attività caratteristica.
- 8.2 Le condizioni economiche a cui vengono offerti i servizi di cui al precedente comma 8.1 sono determinate sulla base dei costi sottostanti al servizio offerto, enucleati dai costi riconosciuti per il servizio di rigassificazione e non già compresi nei costi operativi di cui al precedente comma 3.8.
- 8.3 L'impresa di rigassificazione pubblica le condizioni tecniche ed economiche per l'erogazione di ulteriori servizi ed offre il relativo servizio assicurando trasparenza e parità di trattamento tra gli utenti.

Articolo 9

Trattamento di consumi e perdite del terminale

- 9.1 L'impresa di rigassificazione definisce il coefficiente per la copertura di consumi e perdite della catena della rigassificazione Q_{CP} , applicato ai quantitativi di Gnl scaricato dall'utente del terminale, sulla base delle condizioni operative di funzionamento del terminale previste e dei dati storici, ove disponibili.

- 9.2 L'impresa di rigassificazione può adeguare in corso d'anno il coefficiente di cui al precedente comma 9.1 al fine di assicurare l'eguaglianza tra le perdite e i consumi sostenuti e quelli allocati agli utenti.

Titolo IV – AGGIORNAMENTO DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 10

Aggiornamento delle quote di ricavo

- 10.1 In sede di aggiornamento annuale delle quote di ricavo la determinazione dei ricavi di riferimento avviene in coerenza con i criteri di cui al Titolo II.
- 10.2 Negli anni dal 2015 al 2017 le quote dei ricavi a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto e della remunerazione addizionale per i nuovi investimenti sono aggiornate considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) gli investimenti realizzati nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria;
 - c) i contributi in conto capitale ottenuti relativamente a detti nuovi investimenti;
 - d) l'incremento del fondo di ammortamento sulla base delle durate convenzionali di cui alla Tabella 1;
 - e) le alienazioni e le dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e per il completamento della vita utile standard dei cespiti.
- 10.3 Negli anni 2018 e 2019, le quote dei ricavi a copertura della remunerazione del capitale investito riconosciuto e della remunerazione addizionale per i nuovi investimenti sono aggiornate secondo i medesimi criteri di cui al precedente comma 10.2 ad eccezione della lettera b) per la quale si considerano gli investimenti realizzati nel corso dell'anno di presentazione della proposta tariffaria, il cui valore è determinato sulla base dei dati di investimento di pre-consuntivo.
- 10.4 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo la quota dei ricavi a copertura degli ammortamenti è aggiornata considerando:
- a) il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat;
 - b) il valore, in termini di capitale investito lordo, dei nuovi investimenti, entrati in esercizio nell'anno precedente la presentazione della proposta tariffaria ($t-2$), esclusi le immobilizzazioni in corso, tenuto conto per ogni categoria di cespiti, della durata convenzionale riportata nella Tabella 1;

- c) il valore rivalutato di eventuali contributi in conto capitale;
- d) la riduzione del capitale investito lordo per effetto di alienazioni, dismissioni effettuate a qualsiasi titolo e per il completamento della vita utile standard dei cespiti.

10.5 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo la quota dei ricavi a copertura dei costi operativi è soggetta ad un aggiornamento annuale sulla base della seguente formula:

$$RL_{co,t} = RL_{co,t-1} (1 + I_{t-1} - X + Y)$$

dove:

- I_{t-1} è il tasso di variazione medio annuo, riferito ai dodici mesi precedenti, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevato dall'Istat;
- l' X -factor è il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività, differenziato per impresa per i terminali esistenti, e pari a 0% per i nuovi terminali, determinato:
 - a) per gli anni dal 2015 al 2017, secondo i criteri di cui al successivo comma 10.6;
 - b) per gli anni 2018 e 2019, secondo i criteri di cui al successivo comma 10.7;
- Y è un ulteriore parametro di variazione dei ricavi che tiene conto di costi derivanti da eventi imprevedibili ed eccezionali ed a mutamenti del quadro normativo.

10.6 Il tasso annuale di variazione del recupero di produttività di cui al comma 10.5, secondo alinea, lettera a), è determinato secondo i seguenti criteri:

- a) per le imprese di cui al comma 3.10, il valore di X -factor è calcolato sulla base della seguente formula:

$$X_{QPR} = (1 - RPI_{WACC}) \cdot \left[1 - \sqrt[3]{\left(1 - 3 \cdot \frac{RID}{COR_{14}}\right)} \right]$$

dove:

- RPI_{wacc} è il tasso annuo d'inflazione atteso per il quarto periodo regolatorio, come assunto per la determinazione del WACC (pari a 1,8%);
 - $RID = \frac{1}{9} PS1_{07} \cdot (1 + RPI_{08} - X) \cdot \prod_{i=09}^{14} (1 + RPI_i) + \frac{1}{9} PS2_{12} \prod_{i=13}^{14} (1 + RPI_i)$,
dove i termini assumono il significato di cui al comma 3.10;
- b) per le imprese di cui al comma 3.11, il valore di X -factor è posto pari a zero.

10.7 Il tasso annuale prefissato di variazione del recupero di produttività di cui al comma 10.5, secondo alinea, lettera b), è individuato secondo i seguenti criteri:

- a) per le imprese di cui al comma 3.10, il valore di *X-factor* è calcolato con l'obiettivo di riassorbire nel biennio 2018-2019 le quote residue delle efficienze realizzate nel corso del secondo e del terzo periodo di regolazione:
- b) per le imprese di cui al comma 3.11, il valore di *X-factor* è pari a zero.

Articolo 11

Aggiornamento dei ricavi per la copertura dei costi di ripristino

- 11.1 Negli anni del periodo di regolazione successivi al primo la quota dei ricavi a copertura dei costi di ripristino è aggiornata considerando il tasso di variazione medio annuo del deflatore degli investimenti fissi lordi rilevato dall'Istat, riferito agli ultimi quattro trimestri disponibili sulla base del calendario di pubblicazione dell'Istat.
- 11.2 Entro il 30 giugno 2017 le imprese di rigassificazione possono presentare un'istanza di revisione della stima dei costi di ripristino.

Articolo 12

Aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto

- 12.1 A partire dall'anno 2016, il tasso di remunerazione di cui al comma 3.2, lettera a) è aggiornato sulla base delle disposizioni previste dal *TIWACC*.

Articolo 13

Remunerazione addizionale dei nuovi investimenti entrati in esercizio al 31 dicembre 2017

- 13.1 Gli incentivi relativi ai nuovi investimenti sono riconosciuti esclusivamente ai terminali titolari del fattore di copertura dei ricavi, secondo le disposizioni di cui all'Articolo 18.
- 13.2 Ai nuovi investimenti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2014 sono applicati i seguenti tassi di remunerazione addizionale:
 - a) $G_{(4)}=1$: investimenti di sostituzione e derivanti da obblighi normativi, inclusi gli investimenti destinati alla sicurezza: 0%;
 - b) $G_{(4)}=2$: investimenti destinati ad un potenziamento delle capacità di rigassificazione dei terminali esistenti maggiore del 30% o alla realizzazione di nuovi terminali: 2% per 16 anni.
- 13.3 In deroga a quanto disposto al comma 13.2, nel caso in cui il valore di investimenti rientranti nella categoria $G_{(4)}=2$ includa costi compensativi C_{comp} superiori al 3% dei costi infrastrutturali pertinenti all'investimento specifico, nella misura e ove questi siano previsti da normative nazionali e locali, la maggiore remunerazione (*MR*) sul capitale investito relativa allo specifico investimento è calcolata secondo la seguente formula:

$$MR = r_{\text{ridotto}} - r_{\text{base}}$$

essendo:

- r_{base} il tasso di remunerazione riconosciuto sul capitale investito determinato come indicato al comma 3.2;
- r_{ridotto} il tasso calcolato come segue:

$$r_{\text{ridotto}} = (r_{\text{base}} + r_{\text{premium}}) * \frac{C^{\text{eff}} * (1 + \alpha)}{C^{\text{eff}} + C^{\text{comp}}} + K_D * \frac{C^{\text{comp}} - C^{\text{eff}} * \alpha}{C^{\text{eff}} + C^{\text{comp}}}$$

dove:

- r_{premium} è la remunerazione incrementale riconosciuta agli investimenti di sviluppo in coerenza con le disposizioni di cui al comma 13.2;
- la componente C^{comp} rappresenta i costi compensativi;
- la componente C^{eff} rappresenta i costi infrastrutturali pertinenti all'investimento specifico, al netto dei costi compensativi;
- α è fissato ad un valore pari a 0,03;
- K_D rappresenta il tasso nominale di rendimento del capitale di debito riconosciuto ai fini tariffari, pari al 4,98%.

Articolo 14

Remunerazione addizionale dei nuovi investimenti entrati in esercizio negli anni 2018 e 2019

- 14.1 Ai nuovi investimenti entrati in esercizio a partire dal 1 gennaio 2018 sono applicati i seguenti tassi di remunerazione addizionale:
- a) $G_{(PT)}=1$ investimenti di sostituzione: 0%;
 - b) $G_{(PT)}=2$ investimenti destinati alla realizzazione di nuova capacità di rigassificazione: 1,5% per 12 anni.

Articolo 15

Aggiornamento del coefficiente per la copertura di consumi e perdite del terminale

- 15.1 Negli anni del periodo di regolazione successivo al primo, l'impresa di rigassificazione aggiorna il coefficiente a copertura di consumi e perdite del terminale, con riferimento alle condizioni operative di funzionamento attese, ai dati storici, e ad eventuali scostamenti tra i quantitativi di gas allocati e i consumi e le perdite effettivamente sostenute nell'anno precedente.

Titolo V - RICONOSCIMENTO DEI COSTI DI RIPRISTINO

Articolo 16

Riscossione del gettito a copertura dei costi di ripristino

- 16.1 È istituito presso la Cassa il “Conto costi di ripristino rigassificazione” alimentato dal gettito derivante dall’applicazione del corrispettivo *Crs*, applicato agli utenti del servizio di rigassificazione.
- 16.2 Le imprese di rigassificazione versano nel conto di cui al comma 16.1 i ricavi derivanti dall’applicazione del corrispettivo *Crs* entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno.
- 16.3 La Cassa mantiene separata evidenza delle somme accantonate per ciascun terminale di rigassificazione.

Articolo 17

Erogazione delle spettanze relative ai costi di ripristino

- 17.1 L’impresa di rigassificazione entro un anno dal completamento delle attività di ripristino invia all’Autorità la documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all’albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i costi sostenuti.
- 17.2 L’Autorità, entro 90 giorni dal ricevimento della documentazione, si pronuncia in merito al riconoscimento dei costi di ripristino.
- 17.3 In caso di pronuncia favorevole, la Cassa, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 17.2, versa all’impresa di rigassificazione un importo pari al valore minimo tra i costi sostenuti e i fondi per il ripristino del sito accantonati sul relativo conto istituito presso la Cassa.
- 17.4 Nel caso di terminali in regime di esenzione dall’accesso a terzi il rimborso di cui al precedente comma 17.3 è riproporzionato sulla base dell’incidenza della capacità in regime di accesso di terzi sul totale della capacità tecnica.

Titolo VI – TITOLARITÀ E MODALITÀ APPLICATIVE DEL FATTORE DI COPERTURA DEI RICAVI

Articolo 18

Titolarità del fattore di copertura dei ricavi

- 18.1 Il diritto all’applicazione del fattore di copertura dei ricavi FC^L è riconosciuto:
 - a) ai terminali che hanno acquisito il diritto all’applicazione del fattore di garanzia, in conformità alla disciplina vigente nel precedente periodo di regolazione;

b) ai terminali di Gnl inclusi nell'elenco delle infrastrutture strategiche di cui all'articolo 3, del decreto legislativo n. 93/11.

18.2 L'Autorità, nel caso in cui il terminale non sia in grado di offrire il servizio di rigassificazione nel periodo di punta stagionale o in condizioni di criticità del sistema nazionale del gas, a causa di limiti tecnici-operativi, verificata tale circostanza mediante apposito procedimento, può sospendere l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi o modificarne il livello.

Articolo 19

Modalità applicative del fattore di copertura dei ricavi

19.1 Il fattore di copertura dei ricavi FC^L si applica per una durata di 20 anni decorrenti dall'anno in cui l'impresa che gestisce il terminale di Gnl offre il servizio di rigassificazione.

19.2 Per ciascun anno t di applicazione del fattore di copertura dei ricavi FC^L , l'impresa di rigassificazione, nel caso in cui i ricavi effettivi conseguiti RL^{EF} di cui al successivo comma 19.4 siano inferiori alla quota parte dei ricavi soggetti a copertura ($\alpha \cdot RL_t$), ha diritto a ricevere dalla Cassa un importo FC_t^L determinato sulla base della seguente formula:

$$FC_t^L = \alpha \cdot RL_t - RL_t^{EF}$$

dove:

- FC_t^L è il fattore di copertura dei ricavi per l'anno t ;
- α rappresenta il livello di copertura dei ricavi riconosciuti, definito ai sensi del successivo comma 19.3;
- RL_t è il ricavo di riferimento per l'anno t ;
- RL_t^{EF} sono i ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di rigassificazione, nell'anno t , determinati ai sensi del successivo comma 19.4;

19.3 Il parametro α di cui al comma 19.2 è pari:

- per i terminali di cui al comma 18.1, lettera a), al 64%;
- per i terminali di cui al comma 18.1, lettera b), a un valore percentuale determinato, caso per caso, dall'Autorità sulla base di criteri adottati con successivo provvedimento.

19.4 I ricavi effettivi conseguiti dall'impresa di rigassificazione RL^{EF} sono pari alla somma di:

- a) ricavi conseguiti applicando i corrispettivi unitari di impegno Cqs al lordo di eventuali riduzioni operate dall'impresa e non previste dalla presente deliberazione, alle capacità conferite per l'anno t ;
- b) ricavi derivanti dall'assegnazione della capacità di rigassificazione mediante procedure concorsuali di cui agli articoli 5 e 6 del *TIRG*;

- c) ricavi relativi alla capacità oggetto di esenzione per i terminali in regime di esenzione, determinati ai sensi del successivo comma 19.5;
- d) ricavi derivanti dall'erogazione dei servizi di flessibilità di cui alla deliberazione 502/2013/R/GAS, al netto dei costi incrementali derivanti dalla erogazione dei suddetti servizi;
- e) ricavi derivanti dall'erogazione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio di cui all'articolo 1 della deliberazione 29 febbraio 2016, 77/2016/R/GAS.

19.5 Nel caso di terminali in regime di esenzione, ai fini del calcolo della componente RL^{EF} , i ricavi di cui al precedente comma 19.4, lettera c), sono valutati *pro forma* secondo le tariffe approvate dall'Autorità.

19.6 Nei casi di revoca dell'esenzione, il fattore di copertura dei ricavi è applicato secondo i medesimi i criteri vigenti per la generalità dei terminali di rigassificazione, escludendo dai ricavi di riferimento considerati ai fini dell'applicazione del fattore di copertura dei ricavi gli incentivi tariffari riconosciuti per la realizzazione di nuovi investimenti di cui al comma 3.1, lettera b) e all'Articolo 13.

19.7 Nel caso di revoca dell'esenzione relativa a terminali di rigassificazione del Gnl, oltre alle misure di cui al comma 19.6, l'Autorità, alla luce delle motivazioni della revoca da valutare caso per caso nell'ambito di appositi procedimenti, può ridurre ulteriormente il livello di copertura dei ricavi.

Articolo 20

Trattamento dei ricavi derivanti dell'applicazione dei corrispettivi di scostamento

20.1 Le imprese di rigassificazione versano sul conto di cui al comma 24.1, lettera b) della *RTTG* i ricavi derivanti dall'applicazione di corrispettivi di scostamento RSC^L entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno del periodo di regolazione.

Articolo 21

Erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi

21.1 Entro 4 mesi dalla conclusione di ciascun anno del periodo di regolazione, l'impresa di rigassificazione titolare del fattore di copertura dei ricavi comunica alla Cassa e alla Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità l'ammontare del fattore di copertura dei ricavi calcolato ai sensi del comma 19.2, le informazioni utilizzate per il calcolo e l'attestazione dei ricavi di cui al comma 23.1.

21.2 La Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità, entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al comma 21.1 comunica alla Cassa il nulla osta all'erogazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi.

- 21.3 La Cassa, entro 30 giorni dal termine di cui al comma 21.2, provvede all'erogazione per ciascuna impresa di rigassificazione delle spettanze relative al fattore di copertura dei ricavi.
- 21.4 La Cassa definisce le modalità di trasmissione delle informazioni entro 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento.

Titolo VII – APPROVAZIONE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI

Articolo 22

Approvazione delle tariffe

- 22.1 Entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione presentano all'Autorità le proposte tariffarie per l'anno successivo, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling*. Le proposte tariffarie includono:
- l'ammontare del ricavo di riferimento *RL* e dei ricavi a copertura dei costi di ripristino *R_{ripristino}*;
 - la capacità tecnica del terminale;
 - i corrispettivi *Cqs* e *Crs*;
 - l'indicazione della quota percentuale di gas a copertura di consumi e perdite del terminale;
 - eventuali proposte di approvazione di corrispettivi per ulteriori servizi.
- 22.2 Per l'anno tariffario 2018, il termine di cui al precedente comma 22.1 è fissato al 31 ottobre 2017.
- 22.3 Le proposte di cui al comma 22.1, si intendono approvate qualora l'Autorità non si pronunci in senso contrario entro 60 (sessanta) giorni dal loro ricevimento. Tale termine si intende sospeso qualora gli Uffici dell'Autorità richiedano ulteriori approfondimenti in merito alle proposte tariffarie.
- 22.4 Entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione comunicano all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling* dell'Autorità:
- gli investimenti e le dismissioni effettuati nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria, riportati nei bilanci sottoposti a revisione contabile, distinti per categoria di cespiti e per le tipologie di investimento individuate al comma 13.2;
 - gli investimenti programmati per i 4 anni successivi mediante un prospetto riportante l'illustrazione degli obiettivi, dei costi e dei tempi di realizzazione delle opere, distinti per le tipologie di investimento individuate al comma 13.2;
 - le dismissioni programmate, con illustrazione dei motivi e della valutazione dei cespiti dismessi;

- d) la documentazione comprovante i costi compensativi sostenuti nel corso dell'esercizio precedente la presentazione della proposta tariffaria per la realizzazione di ciascun investimento, unitamente agli atti autorizzativi ed ai provvedimenti derivanti dalla normativa nazionale o locale o, qualora presenti, agli accordi sottoscritti con gli enti locali, per la realizzazione delle opere compensative.

22.5 Entro il 30 aprile di ogni anno le imprese di rigassificazione che erogano il servizio mediante terminali *offshore* comunicano all'Autorità:

- a) un rapporto che descrive dettagliatamente, con riferimento all'esercizio concluso, le condizioni operative di esercizio del terminale, inclusi eventuali eventi che hanno determinato vincoli e limitazioni all'operatività del terminale, con particolare riferimento all'accesso di navi metaniere e alle relative operazioni di ormeggio e scarica del Gnl;
- b) i seguenti dati e informazioni su base oraria relative alle condizioni meteorologiche rilevate sul sito del terminale di rigassificazione:
- massima velocità del vento, espressa in m/s;
 - massima altezza d'onda, espressa in m;
 - massima corrente di superficie, espressa in m/s.

Articolo 23

Attestazione e verifica dei ricavi

23.1 Entro il 30 aprile di ogni anno, l'impresa di rigassificazione trasmette all'Autorità, utilizzando la modulistica predisposta dalla Direzione Infrastrutture, Energia e *Unbundling*, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e certificata da una società di revisione iscritta all'albo speciale di cui alla legge 7 giugno 1974, n. 216, riportante i ricavi conseguiti nel precedente anno.

Titolo VIII – CORRISPETTIVO PER IL SERVIZIO DI MISURA DEL TRASPORTO GAS EROGATO DALLE IMPRESE DI RIGASSIFICAZIONE

Articolo 24

Corrispettivo per il servizio di misura del trasporto gas

- 24.1 Ciascuna impresa di rigassificazione applica alle capacità conferite agli utenti del servizio, un corrispettivo CM^R per la remunerazione del servizio di misura del trasporto gas svolto dalle imprese di rigassificazione, secondo le disposizioni di cui ai successivi commi.
- 24.2 I ricavi riconosciuti per il servizio di misura del trasporto gas svolto dalle imprese di rigassificazione RM^R comprendono le seguenti quote di ricavo:

- a) remunerazione del capitale investito netto riconosciuto ai fini regolatori, applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.1, lettera a) agli incrementi patrimoniali relativi al servizio di misura;
 - b) maggiore remunerazione del capitale investito netto per gli investimenti sostenuti a partire dal secondo periodo di regolazione, calcolata applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.1, lettera b);
 - c) ammortamenti economico-tecnici calcolati in relazione alle caratteristiche dei cespiti, calcolati applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.1;
 - d) costi operativi riconosciuti, calcolati applicando i medesimi criteri di cui al comma 3.1, lettera d).
- 24.3 Ai fini della determinazione dei ricavi riconosciuti di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma 24.2, si applicano le categorie di cespiti di cui alla Tabella 1 e le percentuali di degrado di cui alla Tabella 3.
- 24.4 Il corrispettivo di misura transitorio CM^R , espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, si calcola dividendo la somma complessiva dei ricavi riconosciuti per il servizio di misura RM^R di cui al precedente comma 24.2 per la capacità tecnica di rigassificazione di cui all'Articolo 1.
- 24.5 L'aggiornamento delle quote di ricavo di cui al comma 24.2 avviene secondo i medesimi criteri di cui all'Articolo 10.

Tabella 1 – Durata convenzionale tariffaria delle categorie di cespiti

Categoria di cespiti	Durata convenzionale (in anni)
Fabbricati	40
Condotte	50
Impianti di Gnl	25
Impianti <i>offshore</i> galleggianti	25
Sistemi informativi	5
Altre immobilizzazioni materiali	10
Immobilizzazioni immateriali	5
Misuratori	20
Gas di riempimento	-
Terreni	-

Tabella 2 - Deflatore degli investimenti fissi lordi

Anno	Deflatore investimenti fissi lordi	Anno	Deflatore investimenti fissi lordi
1965	27,0521	1990	1,8543
1966	25,4587	1991	1,7519
1967	24,6220	1992	1,6849
1968	24,0679	1993	1,6230
1969	22,7268	1994	1,5695
1970	20,0015	1995	1,5087
1971	18,9937	1996	1,4661
1972	18,3889	1997	1,4277
1973	15,3438	1998	1,4013
1974	11,8394	1999	1,3852
1975	10,0991	2000	1,3459
1976	8,4406	2001	1,3183
1977	7,1886	2002	1,2812
1978	6,3480	2003	1,2614
1979	5,5194	2004	1,2279
1980	4,4548	2005	1,1928
1981	3,6441	2006	1,1622
1982	3,1665	2007	1,1325
1983	2,8381	2008	1,1038
1984	2,5997	2009	1,0695
1985	2,3843	2010	1,0621
1986	2,2963	2011	1,0464
1987	2,2001	2012	1,0120
1988	2,0841	2013	1,0000
1989	1,9772		

Tabella 3 – Percentuali di degrado

Anno	Fabbricati	Condotte	Impianti di Gnl	Sistemi informativi	Altre immobilizzazioni materiali	Immobilizzazioni immateriali
1965	98,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1966	96,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1967	94,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1968	92,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1969	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1970	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1971	86,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1972	84,00%	97,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1973	82,00%	95,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1974	80,00%	92,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1975	78,00%	90,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1976	76,00%	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1977	74,00%	85,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1978	72,00%	82,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1979	70,00%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1980	68,00%	77,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1981	66,00%	75,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1982	64,00%	72,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1983	62,00%	70,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1984	60,00%	67,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1985	58,00%	65,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1986	56,00%	62,50%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1987	54,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1988	52,00%	57,50%	96,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1989	50,00%	55,00%	92,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1990	48,00%	52,50%	88,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1991	46,00%	50,00%	84,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1992	44,00%	47,50%	80,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1993	42,00%	45,00%	76,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1994	40,00%	42,50%	72,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1995	38,00%	40,00%	68,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1996	36,00%	37,50%	64,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1997	34,00%	35,00%	60,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1998	32,00%	32,50%	56,00%	100,00%	100,00%	100,00%
1999	30,00%	30,00%	52,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2000	28,00%	27,50%	48,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2001	26,00%	25,00%	44,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Allegato A

2002	24,00%	22,50%	40,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2003	22,00%	20,00%	36,00%	100,00%	90,00%	90,00%
2004	20,00%	17,50%	32,00%	100,00%	80,00%	80,00%
2005	17,50%	15,00%	28,00%	100,00%	70,00%	70,00%
2006	15,00%	12,50%	24,00%	100,00%	60,00%	60,00%
2007	12,50%	10,00%	20,00%	100,00%	50,00%	50,00%
2008	10,00%	8,00%	16,00%	80,00%	40,00%	40,00%
2009	7,50%	6,00%	12,00%	60,00%	30,00%	30,00%
2010	5,00%	4,00%	8,00%	40,00%	20,00%	20,00%
2011	2,50%	2,00%	4,00%	20,00%	10,00%	10,00%
2012	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%